MODULARIO INTERNO - 54



ROMA, DATA DEL PROTOCOLLO

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG. QUESTORI

LORO SEDI

e, p.c.:

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- Dipartimento per i trasporti,

la navigazione, gli affari generali ed il personale

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI

CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA

GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,

FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI

SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE

E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

ROMA

OGGETTO: Costituzione delle Commissioni d'esame per la certificazione della formazione del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria, di cui all'art. 6 del DM 154/2009 e all'art. 3 del Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015.



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Alf Polizia Amministrativa e Sociale

MODULARIO INTERNO - 54



ROMA, DATA DEL PROTOCOLLO

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG. QUESTORI

LORO SEDI

e, p.c.:

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- Dipartimento per i trasporti,

la navigazione, gli affari generali ed il personale

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI

CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA

GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI

SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE

E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

ROMA

OGGETTO: Costituzione delle Commissioni d'esame per la certificazione della formazione del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria, di cui all'art. 6 del DM 154/2009 e all'art. 3 del Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015.

ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

Seguito:

f. n. 557/PAS/U003004/12982,D (22) 5 del 26.02.15

1. Premessa.

L'art. 18 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ha previsto che, nel settore del trasporto marittimo, ferroviario ed urbano, i servizi di sicurezza sussidiaria possano essere svolti anche da alcuni soggetti privati, in possesso di apposite autorizzazioni di polizia.

Le previsioni di principio recate dalla cennata disposizione sono state completate dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 15 settembre 2009, n. 154, e dal discendente disciplinare tecnico adottato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza il 24 febbraio 2015, qui unito in copia per un pronto riferimento.

Il complesso di questi provvedimenti ha delineato un sistema, per effetto del quale gli operatori economici, una volta conseguito il prescritto titolo autorizzatorio, possono espletare i servizi in argomento solo impiegando guardie giurate che abbiano conseguito una specifica qualificazione professionale, acquisita in due *step*:

- > la frequenza di un corso di formazione organizzato dai medesimi operatori;
- > il superamento di prove di esame, sostenute davanti a una Commissione d'esame nominata dal Prefetto.

Con il completamento del quadro normativo di riferimento, questo Dipartimento ha fornito una serie di indicazioni applicative con circolare del 26 febbraio 2015, sopra indicata a seguito.

Recentemente, le costanti interlocuzioni intercorse tra il "centro" e la "periferia" hanno evidenziato come l'applicazione del pertinente quadro normativo risenta tuttora di alcune incertezze applicative o di difficoltà organizzative.

Alla luce di ciò, si ritiene opportuno rassegnare, con il presente atto di indirizzo, alcuni orientamenti integrativi di quelli formulati nella circolare del 26 febbraio 2015, nell'intento di contribuire alla più agevole individuazione delle soluzioni praticabili e capaci di fluidificare la costituzione e il funzionamento delle predette Commissioni d'esame.

In questo contesto, si è ritenuto anche utile richiamare l'attenzione su alcuni "capisaldi" della disciplina dei servizi in argomento, il cui rispetto e uniforme applicazione sul territorio è fondamentale perché il concorso degli operatori privati possa determinare un effettivo *upgrade* del livello di sicurezza nelle infrastrutture del trasporto marittimo, ferroviario ed urbano.

2. Competenza al rilascio delle autorizzazioni a svolgere servizi di sicurezza sussidiaria.

In questo senso, appare preliminarmente opportuno soffermare l'attenzione sui criteri sulla base dei quali va individuata la Prefettura competente a rilasciare la particolare autorizzazione ad esercitare i servizi di sicurezza sussidiaria negli ambiti in argomento.



Come si è ricordato, l'art. 18 del D.L. n. 144/2015 consente che - nell'ambito dei porti, delle infrastrutture e dei mezzi del trasporto ferroviario ed urbano - i servizi di sicurezza che non implicano l'esercizio di pubbliche potestà o che non richiedano comunque per l'espletamento l'impiego delle Forze di polizia, possano essere espletati anche da guardie giurate operanti alle dipendenze di alcune categorie di operatori economici tassativamente individuati.

Tale categorie di soggetti, meglio specificati nell'art. 1 del D.M. n. 154/2009, comprendono:

- a) gli enti e le società di gestione dei porti, le società ferroviarie e dei servizi di trasporto ferroviario in concessione, previo conseguimento del titolo di polizia di cui all'art. 133 TULPS (nel prosieguo indicati solo come "concessionari");
- b) gli istituti di vigilanza autorizzati, a mente dell'art. 134 TULPS.

Nella circolare indicata a seguito è stato chiarito anche il regime della competenza al rilascio dei titoli autorizzatori in argomento.

In particolare, è stato precisato che, **per i concessionari**, il titolo di polizia ex art. 133 TULPS è rilasciato dalla Prefettura territorialmente competente per il luogo di sede legale dei concessionari ovvero del luogo dove insistono il porto o l'impianto portuale, ovvero l'infrastruttura del trasporto ferroviario o urbano.

Prefettura competente per l'autorizzazione dei servizi a bordo treno e nave

A completamento delle indicazioni fornite con la circolare indicata a seguito, vanno qui forniti alcuni indirizzi relativamente all'individuazione della Prefettura competente a rilasciare il titolo ex art. 133 per lo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria a bordo dei mezzi di trasporto ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato D.M. n. 154/2009.

Come è evidente, si tratta di prestazioni che non vengono rese "in sede fissa" all'interno di una determinata infrastruttura e sono, quindi, connotate da margini di aterritorialità.

Conseguentemente, in assenza di più puntuali indicazioni normative, si ritiene che l'unico criterio discretivo cui fare riferimento sia quello del luogo di sede legale del concessionario, per cui sarà la Prefettura territorialmente competente per tale luogo a rilasciare la cennata autorizzazione.

Relativamente agli **istituti di vigilanza**, la circolare del 26 febbraio 2015 chiarisce che essi devono presentare al Prefetto la comunicazione di cui all'art. 257-*ter* R.D. n. 635/1940 al Prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 134 TULPS, sulla base dei quali essi operano.



Prefettura competente a rilasciare l'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza sussidiaria a operatori economici non in possesso della licenza ex art. 134 TULPS

E' naturalmente possibile che l'abilitazione all'espletamento dei servizi di sicurezza sussidiaria sia richiesta da un operatore economico che non sia già in possesso della licenza ex art. 134 TULPS.

In tal caso, il soggetto dovrà richiedere il rilascio della licenza prevista da questa disposizione del T.U. delle Leggi di P.S. e la specifica abilitazione ad erogare le prestazioni in parola, rilasciata all'esito della verifica dei requisiti di cui all'art. 4 del ripetuto D.M. n. 154/2009.

In tale ipotesi, la competenza a determinarsi sull'istanza si intesta in capo al Prefetto del luogo di sede legale dell'impresa, facendo applicazione del criterio generale enunciato dall'art. 257-ter, comma 3, del R.D. n. 635/1940.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle indicazioni recate dalla ripetuta circolare del 26 febbraio 2015 relativamente agli specifici requisiti che i concessionari e gli istituti di vigilanza devono soddisfare per poter erogare i servizi di sicurezza sussidiaria in argomento, sottolineando come la loro sussistenza deve essere verificata attraverso gli organismi certificati di cui all'art. 256-quinquies del R.D. n. 635/1940 (art. 4 del D.M. n. 154/2009).

3. Approvazione delle modalità di svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria.

In questo contesto conviene svolgere alcune considerazioni anche con riguardo al sistema di approvazione delle modalità di espletamento dei servizi di sicurezza sussidiaria (cd. "regolamento di servizio").

L'art. 3, comma 2, stabilisce che tali modalità siano approvate dal Questore, nell'esercizio dei poteri di vigilanza sui servizi assolti dalle guardie giurate, disciplinati dal R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 e dal R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144.

Anche in questo caso, in mancanza di più precise statuizioni del citato decreto ministeriale, si ritiene che il Questore competente all'approvazione debba essere individuato sulla base delle norme di ordine generale che governano il sistema della sicurezza privata.

Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni del D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, il quale individua il Questore competente ad approvare il "regolamento di servizio", concernente l'impiego delle guardie giurate, in quello della Provincia nella quale l'operatore economico ha ottenuto la licenza ex art. 134 TULPS (Allegato D, Sez. V, punto 5.C).

Occorre, peraltro, considerare che l'autorizzazione all'espletamento dei servizi sussidiari viene frequentemente richiesta per ambiti territoriali di carattere ultra-provinciale.

In simili ipotesi, si evidenzia che il Questore della Provincia dove è stata rilasciata l'autorizzazione procederà ad approvare le modalità di svolgimento delle predette prestazioni d'intesa con i Questori delle altre Province in cui l'operatore economico è abilitato a svolgere le attività disciplinate dal D.M. n. 154/2009 (si veda sempre: Allegato D, Sez. V, punto 5.C, del D.M. n. 269/2010).

4. Accertamento dei requisiti professionali del personale addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria da parte della Commissione nominata dal Prefetto.

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Come è noto, l'art. 6, comma 1, del D.M. n. 154/2009 prevede che i concessionari e gli istituti di vigilanza, specificamente autorizzati, possono impiegare nei servizi di sicurezza sussidiaria solo personale appositamente addestrato ad operare nei particolari "ambienti" cui fa riferimento l'art. 18 del D.L. n. 144/2005 (guardie giurate e direttore tecnico responsabile dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del D.M. n. 154/2009).

In questo senso, viene previsto che i concessionari e gli istituti di vigilanza sono tenuti a curare la specifica formazione professionale delle guardie giurate, attraverso l'organizzazione di appositi corsi di preparazione i cui programmi e modalità di svolgimento sono stabiliti dal richiamato *Disciplinare per la formazione per i servizi di sicurezza sussidiaria* del Capo della Polizia, del 24 febbraio 2015 (nel prosieguo solo: "Disciplinare"), qui unito in copia per un pronto riferimento ed alla cui si lettura si fa rinvio.

L'art. 6, comma 4, del ricordato Decreto Ministeriale prevede che, al termine del periodo di formazione *in house*, il possesso dello specifico bagaglio professionale debba essere accertato da una Commissione nominata dal Prefetto.

Interpretazione dell'art. 6, comma 4, del D.M. n. 154/2009

La previsione dell'art.6, comma 4, del D.M. n. 154/2009, secondo cui la Commissione svolge l'accertamento della verifica dei requisiti professionali su richiesta dei concessionari o degli istituti di vigilanza ha dato luogo ad alcune incertezze applicative.

Giova precisare che la norma si riferisce alle modalità temporali di organizzazione delle sessioni di esame da parte del citato organo collegiale.

In questo senso, la disposizione chiarisce che tali sessioni devono tenersi ogni qual volta gli operatori economici avanzino la richiesta di verifica dei requisiti "addestrativi" nei confronti del proprio personale giurato.

La norma non può essere interpretata nel senso che la Commissione deve essere costituita solo a seguito di richieste avanzate dagli operatori economici abilitati.

Gli organi collegiali in questione costituiscono, infatti, organismi di carattere permanente che, pertanto, devono essere istituiti obbligatoriamente presso ogni Prefettura indipendentemente dal fatto che pervengano o meno istanze di esame.

5. Composizione della Commissione.

Il ricordato art. 6, comma 4, del D.M. n. 154/2009 disciplina inoltre la composizione della Commissione, prevedendo che essa viene nominata dal Prefetto ed è presieduta da un Funzionario di pubblica sicurezza designato dal Questore.

La stessa norma definisce anche gli altri componenti del Collegio che sono individuati in:



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili;
- b) un componente esperto di lingua straniera;
- c) un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo:
- d) un componente del competente ufficio di specialità della Polizia di Stato;
- e) un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti di specifico interesse.

Con la circolare indicata a seguito sono state fornite alcune indicazioni riguardanti l'applicazione della disposizione in parola.

Nondimeno, l'esperienza maturata ha portato alla luce alcune difficoltà di ordine interpretativo e pratico, per superare le quali appare utile fornire alcune indicazioni orientative.

Un primo chiarimento appare necessario relativamente all'art. 6, comma 4, lett. c) del D.M. n. 154/2009, secondo cui fanno parte del collegio un componente designato o dal "dirigente dello scalo ferroviario" o dal "comandante dello scalo marittimo".

La prima questione da affrontare riguarda, in primo luogo, l'individuazione dell'Organo cui deve essere richiesta la designazione del componente in questione.

La circolare del 26 febbraio 2015 ha già fornito un primo chiarimento, precisando che, ai fini dell'applicazione, del regolamento in discorso il "comandante dello scalo marittimo", si identifica nel Capo del Compartimento Marittimo, che è espresso dal Corpo delle Capitanerie di Porto ai sensi dell'art. 18 del Codice della navigazione.

Considerazioni più articolate sono a farsi relativamente all'individuazione dell'organo corrispondente al "direttore dello scalo ferroviario", figura che non prevista, per lo meno a livello nominalistico, nell'attuale assetto ordinamentale del trasporto su rotaia, caratterizzato dall'affidamento della gestione dell'infrastruttura a un soggetto concessionario destinato ad operare in regime di autonomia gestionale ed amministrativa.

Nelle more di un futuro intervento normativo volto a rendere più attuali le previsioni sul punto contenute nel D.M. n. 154/2009, appare necessario ricercare la soluzione ermeneutica, capace di assicurare una razionale applicazione della disposizione in argomento.

In questo senso, uno spunto interpretativo può essere desunto dal fatto che – come si è detto – il "comandante del porto" è espresso da una "componente" (il Corpo delle Capitanerie di Porto) che vanta tra le proprie attribuzioni anche funzioni di polizia.

Su questa base, si può ritenere - in assenza di più perspicue indicazioni da parte del citato D.M. n. 154/2009 e del Disciplinare - che la norma non abbia inteso fare riferimento ad un organo di *governance* del sistema del movimento e della gestione dell'infrastruttura ferroviaria, bensì al responsabile dell'Organo di polizia espressamente deputato ad operare nell'ambito dello "scalo", cioè al Dirigente della Sezione della Polizia Ferroviaria.



D'altra parte, l'individuazione della Sezione, quale Ufficio competente a designare il membro in argomento, appare idonea a garantire quel diretto collegamento con la specifica realtà dello "scalo ferroviario", cui sembra fare riferimento il ripetuto art. 6, comma 4, lett. c).

Ciò trova conforto anche nell'elencazione delle materie di esame che, per il profilo qui di interesse, sono incentrate soprattutto sul rispetto delle normative di sicurezza del trasporto su treno, materie sulle quali la predetta Specialità vanta specifiche competenze.

Del resto, questa opzione interpretativa appare coerente anche con la prassi finora seguita dalle Prefetture che hanno già costituito le Commissioni in parola.

In questa ottica, al fine di evitare una "sovra-rappresentanza" del medesimo Ufficio, la designazione del membro della Commissione espresso dal "competente ufficio di Specialità della Polizia di Stato", andrà richiesta al Compartimento o Zona della Specialità, competente per la tipologia di "ambiente" nel quale le guardie giurate saranno destinate ad operare dai concessionari o dagli istituti di vigilanza.

Merita altresì una precisazione anche la previsione di cui all'art. 6, comma 4, lett. e), ove si prevede che delle Commissioni facciano parte anche un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nella ripetuta circolare del 26 febbraio 2015 è stata prospettata l'interpretazione secondo cui tale componente deve essere individuato in un ufficiale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, cui deve essere richiesta la relativa designazione.

Nel confermare questa indicazione, si fa presente che, dato il tenore letterale della disposizione, appare opportuno che le richieste di designazione siano comunicate per opportuna conoscenza anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale), da cui il Corpo delle Capitanerie di Porto dipende funzionalmente.

Un'ulteriore indicazione va formulata relativamente alla previsione di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), del D.M. n. 154/2009 che chiama a far parte del collegio anche un esperto in lingua straniera.

L'art. 3, comma 4, lett. a) stabilisce che la prova in lingua deve vertere di preferenza sulla conoscenza dell'inglese.

Pertanto, la compagine della Commissione d'esame dovrà annoverare la presenza di un esperto in tale lingua. Qualora i concessionari e gli istituti di vigilanza richiedano di far sostenere la prova in un'altra lingua il Prefetto provvederà ad integrare di conseguenza il collegio con ulteriori esperti negli idiomi veicolari indicati.

Benché il D.M. n. 154/2009 e il Disciplinare non rechino specifiche previsioni sul punto, è evidente che l'esperto in lingue straniere andrà individuato tra soggetti in possesso di specifiche qualificazioni professionali.

In questo senso potrà essere presa in considerazione l'ipotesi di nominare i componenti tra il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno in possesso del profilo professionale di interprete, ovvero tra i soggetti esterni che svolgono attività di interpretariato presso gli Uffici Stranieri delle Questure.



In alternativa ancora, i Sigg.ri Prefetti potranno valutare la possibilità di definire apposite intese con gli Uffici Scolastici Provinciali per individuare gli esperti anche tra il personale docente abilitato all'insegnamento delle lingue straniere.

Ciò premesso, al fine di agevolare l'attività delle Prefetture nell'individuazione dei soggetti cui richiedere la designazione degli esperti destinati a far parte del Collegio si ritiene utile fornire un quadro riepilogativo nella seguente Tabella n. 1.

Tabella 1
Enti cui richiedere le designazioni per la nomina della Commissione di cui all'art. 6,
comma 4, del D.M. n. 154/2009

Componente della Commissione	Ente cui richiedere la relativa
Componente della commissione	designazione
esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili	personale della Polizia di Stato in servizio presso la Questura o la Zona competente di Polizia di Frontiera in possesso della qualificazione di artificiere
componente esperto di lingua straniera (scelto preferibilmente tra gli esperti in lingua inglese)	 personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, in servizio presso Prefettura e la Questura, con qualifica di interprete; ovvero personale esterno all'Amministrazione in possesso di certificate conoscenze linguistiche di adeguato livello, individuato fra coloro che svolgono attività di interpretariato presso gli Uffici stranieri delle Questure ovvero tra i docenti abilitati all'insegnamento delle lingue straniere
componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo	 per i servizi che attengono all'ambito ferroviario, personale designato dalla Sezione della Polizia Ferroviaria; per i servizi in ambito portuale la richiesta di designazione dovrà essere rivolta al Capo del Compartimento Marittimo
componente dell'Ufficio della competente Specialità della Polizia di	la designazione deve essere richiesta, ratione materiae, a:



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Stato	> compartimento Polizia Ferroviaria;
	> compartimento Polizia Stradale;
	Zona Polizia di Frontiera
componente designato dal Ministero	La designazione deve essere richiesta al
delle infrastrutture e dei Trasporti, per gli	Comando Generale del Corpo delle
aspetti di specifico interesse	Capitanerie di Porto

6. Competenza territoriale delle Commissioni di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. n. 154/2011.

Al fine di dare computa attuazione alle disposizioni in argomento, appare anche necessario precisare i criteri, sulla base dei quali individuare la Commissione prefettizia competente a svolgere l'esame nei confronti delle guardie giurate che i soggetti autorizzati intendono adibire allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria.

L'art. 3, comma 2, del Disciplinare stabilisce che le prove di esame sono svolte dalla Commissione della Provincia ove:

- ➤ ha sede l'istituto di vigilanza ovvero;
- è ubicata la struttura presso la quale devono essere espletate le prestazioni di sicurezza sussidiaria.

La norma consente una limitata facoltà di scelta circa il "foro" cui rivolgersi, allo scopo, per un verso, di consentire al personale giurato interessato di accedere con il minor sacrificio possibile allo svolgimento delle prove, per un altro, di evitare un sovraccarico di lavoro nei confronti delle Prefetture che hanno rilasciato autorizzazioni a valenza ultra-provinciale,

Nel contempo, la soluzione adottata punta a decongestionare le attività delle Commissioni istituite presso le Prefetture che rilasciano le autorizzazioni a valenza ultra-provinciale, le quali, diversamente, finirebbero per essere gravate in maniera eccessiva, con possibili ricadute negative sulle possibilità di accesso degli operatori economici a questo "segmento" del mercato della sicurezza privata.

Resta fermo che eventuali richieste rivolte a Prefetture diverse da quelle sopra indicate saranno improcedibili, e andranno immediatamente respinte con provvedimenti adottati nella forma semplificata prevista dall'art. 2, comma 1, secondo periodo della legge n. 241/1990.

7. Segreteria della Commissione.

Sia il D.M. n. 154/2009 che il Disciplinare non dettano specifiche disposizioni, volte a individuare l'ufficio deputato a svolgere le attività di segreteria della Commissione.

La questione va affrontata sulla base di un'interpretazione logica di alcune previsioni contenute nei due provvedimenti.

Ci si riferisce, in particolare, alla disposizione che assegna al Prefetto la competenza a nominare le Commissioni in parola (art. 6, comma 4, del D.M. n. 154/2009) e a quella per cui le istanze di ammissione all'esame devono essere inoltrate alle Prefetture (art. 3, comma 2, del Disciplinare).



Tali norme presuppongono, sia pure per implicito, che le attività di segreteria del Collegio debbano essere curate dalla Prefettura, secondo una logica che mira ad evitare aggravamenti del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti in parola.

Questa conclusione, peraltro, è coerente anche con la funzione assolta dalle Commissioni, le cui attività di accertamento sono "serventi" rispetto ad ambiti decisionali del Prefetto e non è distonica rispetto a quanto già oggi accade in altri ambiti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza.

E' il caso dell'attività della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 TULPS, le cui attività segretariali sono svolte, sovente, dalle Prefetture, in favore delle quali svolgono la loro attività di consulenza e di verificazione.

8. Presentazione delle richieste di effettuazione delle prove di esame.

In questo contesto, appare necessario svolgere alcune precisazioni circa i soggetti legittimati a presentare la richiesta di effettuazione delle prove di esame finalizzate all'accertamento dei requisiti in argomento.

L'art. 3, comma 2, del Disciplinare stabilisce che la richiesta deve essere inoltrata alla Prefettura ove siede la Commissione competente dagli istituti di vigilanza ovvero dai concessionari; questi ultimi, peraltro, devono corredare la domanda con una dichiarazione di impegno ad assumere il personale da esaminare, una volta che esso abbia superato le prove ed abbia, quindi, conseguito la prescritta certificazione.

Ne consegue che le guardie giurate non potranno presentare autonomamente l'istanza di partecipare alla seduta di esame che andrà quindi rigettata con le modalità semplificate previste dal richiamato art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990.

Difatti, il personale giurato è legittimato a richiedere direttamente la prova di esame solo nella particolare ipotesi in cui richiedano di essere ammessi alla ripetizione di una prova di esame non superata in precedenza (art. 3, comma 5, del Disciplinare).

9. Svolgimento delle prove di esame

Relativamente alle svolgimento delle prove d'esame il Disciplinare prevede che esse si articolino in una prova teorica vertente sulle materie del programma di formazione e sul livello di conoscenza di una lingua straniera (come detto, di preferenza l'inglese), nonché in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle tecniche di sicurezza (art. 3, comma 4, del Disciplinare del Capo della Polizia).

Al candidato che abbia superato l'esame, la Commissione rilascia il "Certificato di addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria" recante l'indicazione dello specifico ambito di attività (portuale e/o ferroviaria e/o trasporto pubblico) che certifica l'idoneità allo svolgimento delle mansioni cui l'interessato dovrà essere abilitato nonché l'idoneità all'utilizzo delle apparecchiature alle quali è stato abilitato (art. 5, comma 1, del Disciplinare del Capo della Polizia).



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Tale certificato ha carattere permanente ed ha validità su tutto il territorio nazionale ed è soggetto, con frequenza biennale, ad un corso di aggiornamento (art. 7, comma 1, del Disciplinare del Capo della Polizia).

10. Indicazioni per la completa attuazione dell'obbligo di acquisire il "certificato di addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria".

Stante quanto esposto, appare di tutta evidenza che i servizi di sicurezza sussidiaria possono essere svolti solo ed esclusivamente da guardie giurate, dipendenti da concessionari o da istituti di vigilanza, che abbiano sostenuto, con esito positivo, le prove di esame previste dall'art. 6 del ricordato D.M. n.154/2009 ed abbiano conseguito il predetto certificato.

Le difficoltà incontrate da alcune Prefetture nella costituzione delle Commissioni di esame hanno reso necessario, in presenza di esigenze particolarmente rilevanti di ordine e sicurezza pubblica, accordare alcune deroghe, riferite comunque a situazioni ed ambiti assolutamente peculiari ed eccezionali.

In virtù di tali deroghe è stato consentito a concessionari e a istituti di vigilanza di espletare i servizi in questione attraverso personale giurato che avesse frequentato il corso di formazione organizzato dai concessionari o dagli istituti di vigilanza e, per i quali fosse stata presentata l'istanza di sostenere l'esame di cui all'art. 6, comma 4, per ottenere il certificato in argomento.

Si è trattato di eccezioni "necessitate" che devono essere inderogabilmente riassorbite nel più breve termine possibile, rendendo operative in maniera uniforme sul territorio le Commissioni di esame in parola e mettendo così a disposizione dei concessionari e degli istituti di vigilanza la possibilità di veder riconosciuta in maniera ufficiale la qualificazione del proprio personale formato, attraverso il conseguimento del cennato "certificato".

Naturalmente, il "ritorno" ad un'applicazione ordinaria del regime dei servizi di sicurezza sussidiaria in parola deve avvenire, con modalità graduali, che consentano di coniugare le esigenze di pubblica sicurezza (sotto il profilo della qualificazione professionale del personale operante) con la salvaguardia dei legittimi affidamenti insorti negli operatori economici.

A questo scopo, si raccomanda che tale "percorso di rientro" avvenga secondo i seguenti "milestone" temporali:

> Milestone 1.

I sigg.ri Prefetti, ove non abbiano già provveduto, vorranno procedere alla costituzione delle Commissioni di esame, nei termin più rapidi possibile, e comunque entro e non oltre il 30 giugno p.v.;

> Milestone 2.

Entro 15 giorni dalla costituzione delle Commissioni, i Sigg.ri Prefetti vorranno notificare l'attivazione dei Collegi ai concessionari e agli istituti di vigilanza che hanno fruito delle cennate "deroghe necessitate", invitandoli, ove già non provveduto, a richiedere lo svolgimento delle prove di esame per il proprio personale giurato destinato ai servizi di sicurezza sussidiaria. Contestualmente, i Sigg.ri Prefetti avvertiranno i predetti



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

istituti di vigilanza che, alla scadenza dei contratti in essere, non potranno svolgere i servizi di sicurezza sussidiaria, impiegando personale giurato che non abbia conseguito il certificato di addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria di cui all'art. 5, comma 1, del Disciplinare.

> Milestone 3

Entro 30 giorni dalla loro costituzione, le Commissioni stabiliscono il calendario delle sessioni in cui si svolgeranno le prove di esame che, in via orientativa, dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre p.v., in modo da consentire al personale giurato interessato di disporre di un congruo lasso di tempo per la preparazione.

Resta fermo che eventuali nuovi incarichi per l'espletamento dei servizi di sicurezza sussidiaria potranno essere svolti solo dal personale che abbia svolto il prescritto periodo di formazione ed abbia ottenuto il relativo certificato.

11. Misure di pubblicità.

In considerazione della rilevanza che possono assumere i servizi di cui al D.M. n.154/2009 nell'economia generale dei servizi di tutela della sicurezza delle infrastrutture del trasporto marittimo, ferroviario ed urbano, appare opportuno che sia avviata una capillare campagna di divulgazione delle indicazioni qui formulare.

In questo senso i Sigg.ri Prefetti vorranno provvedere, oltre alla consueta pubblicazione sul sito istituzionale, a partecipare, nelle forme ritenute più idonee, i contenuti del presente atto di indirizzo a:

- gli istituti di vigilanza che abbiano conseguito la licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. (anche per attività diverse da quelle di sicurezza sussidiaria) nelle rispettive Province;
- ➤ le autorità portuali e gli altri enti o soggetti di gestione portuale, le società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, aventi sedi legali nelle rispettive Province;
- ➢ le locali Camere di Commercio, perché ne possano dare comunicazione alle filiazioni delle associazioni di categoria potenzialmente interessate a questo "segmento" del mercato

Con analoghe modalità, andrà, inoltre, pubblicizzata anche l'avvenuta costituzione delle Commissioni di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. n. 154/2009, la cui attivazione andrà comunque partecipata all'Ufficio per la Polizia Amministrativa e Sociale.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per l'attuazione degli indirizzi in parola, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

